

## ALLEGATI

## DEBITI VERSO LO STATO

ALLEGATO N. 1

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 2000	al 31 dicembre 2000	
Per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale - art.69, lett. b) della legge n. 833/1978: - per prestazioni terapeutiche.....	372.560.000	372.560.000	-
-Per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies della legge n. 641/1978 (ex ONPI).....	2.687.220.000	-	-2.687.220.000
-Somme trasferite in eccedenza agli oneri per provvidenze erogate alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.....	500.000	500.000	-
<b>TOTALE .....</b>	<b>3.060.280.000</b>	<b>373.060.000</b>	<b>-2.687.220.000</b>

## DEBITI PER PRESTAZIONI

ALLEGATO N. 2

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 2000	al 31 dicembre 2000	
-Debiti verso i pensionati.....	183.634.937.523	182.501.548.355	-1.133.389.168
-Debiti per l'assegno per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all'art. 5 della legge n. 222/1984.....	1.432.118.580	590.690.940	-841.427.640
-Debiti verso i beneficiari di prestazioni di maternità.....	160.924.065	165.650.660	4.726.595
<b>TOTALE .....</b>	<b>185.227.980.168</b>	<b>183.257.889.955</b>	<b>-1.970.090.213</b>

## RATEI PASSIVI

ALLEGATO N. 3

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 2000	al 31 dicembre 2000	
-Rate pens. relative a domande giacenti al 31 dicembre.....	92.020.000.000	102.058.000.000	10.038.000.000
-Indennità di maternità.....	10.600.000.000	9.250.000.000	-1.350.000.000
<b>TOTALE .....</b>	<b>102.620.000.000</b>	<b>111.308.000.000</b>	<b>8.688.000.000</b>

## CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

ALLEGATO N. 4

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1 <sup>a</sup> Nota di variazione (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	Accertati nel 2000 (3)	Meno : rateo al 31.12.1999 (*) (4)	Più: rateo al 31.12.2000 (**) (5)	Torale (dato economico) (6)=(3-4+5)
Contributo a percentuale, di cui all'art.1 della legge n.233/1990 e successive modificazioni .....	9.707.865.000.000	9.866.613.692.000	9.037.659.534.682	1.982.169.307.976	1.924.845.244.348	<b>8.980.335.471.054</b>
Accertamento provvisorio a seguito operazione cartolarizzazione.....	-	-	-	-	-	-
Contributo per l'indennita' di maternita' - Legge n.546/1987.....	31.127.000.000	31.100.004.000	31.824.237.342	9.611.995.836	7.983.160.141	<b>30.195.401.647</b>
<b>TOTALE .....</b>	<b>9.738.992.000.000</b>	<b>9.897.713.696.000</b>	<b>9.069.483.772.024</b>	<b>1.991.781.303.812</b>	<b>1.932.828.404.489</b>	<b>9.010.530.872.701</b>

ALLEGATO N. 5

## QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª Nota di variazione (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	Accertati nel 2000 (3)	Meno : rateo al 31.12.1999 (*) (4)	Più: rateo al 31.12.2000 (**) (5)	Torale (dato economico) (6)=(3-4+5)
Contributi volontari.....	39.406.000.000	35.800.000.000	33.789.004.448	-	-	33.789.004.448
Proventi per divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.....	136.400.000.000	170.900.000.000	202.390.878.033	20.324.000	11.874.000	202.382.428.033
Valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea, ai sensi dell'art.50, della legge n. 153/1969.....	-	-	120.126.996	-	-	120.126.996
Valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione.....	-	-	57.501.700	-	-	57.501.700
<b>TOTALE.....</b>	<b>175.806.000.000</b>	<b>206.700.000.000</b>	<b>236.357.511.177</b>	<b>20.324.000</b>	<b>11.874.000</b>	<b>236.349.061.177</b>

## ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª Nota di variazione (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	Accertati nel 2000 (3)	Meno : rateo al 31.12.1999 (* ) (4)	Più: rateo al 31.12.2000 (**) (5)	Torale (dato economico) (6)=(3-4+5)
Sanzioni civili, amministrative, multe e ammenda.....	23.200.000.000	60.063.260.000	49.497.316.905	16.936.740.532	25.204.106.688	57.764.683.061
Interessi di dilazione e differimento.....	4.250.000.000	24.000.000.000	18.174.322.444	-	-	18.174.322.444
Valori per azioni di surroga, ex art.14, legge n. 222/1984.....	920.000.000	800.000.000	353.644.042	-	-	353.644.042
Entrate varie.....	2.896.900.000	1.045.400.000	2.146.808.094	-	-	2.146.808.094
<b>TOTALE.....</b>	<b>31.266.900.000</b>	<b>85.908.660.000</b>	<b>70.172.091.485</b>	<b>16.936.740.532</b>	<b>25.204.106.688</b>	<b>78.439.457.641</b>

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI

ALLEGATO N.7

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2001		Consuntivo 2000
	1 <sup>a</sup> nota di variazione	aggiornato	
- Concorso agli oneri conseguenti alla ricostituzione delle posizioni assicurative trasferite all'INAS libico art.4 D.L. n.103/1991 convertito nella legge n.166/1991.....	24.000.000	45.000.000	68.461.100
- Copertura oneri derivanti applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia - art. 77 L. 448/1998.....	-	6.200.000.000	6.200.000.000
- Copertura oneri per la minore aliquota contributiva dovuta dagli iscritti di età inferiore a 21 anni (art.1, c.2, L.233/1990).....	-	35.553.000.000	35.830.000.000
- Copertura figurativa per periodi di astensione facoltativa per il diritto alla cura e alla formazione dei bambini nati dall'1.1.2000 (congedi parentali - art.3, L.53/2000).....	-	5.700.000.000	-
<b>TOTALE.....</b>	<b>24.000.000</b>	<b>47.498.000.000</b>	<b>42.098.461.100</b>

## SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª Nota di variazione (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	Accertati nel 2000 (3)	Meno : rateo al 31.12.1999 (*) (4)	Più: rateo al 31.12.2000 (**) (5)	Torale (dato economico) (6)=(3-4+5)
<b>A):RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE.....</b>	<b>12.424.199.000.000</b>	<b>12.174.044.000.000</b>	<b>12.172.761.783.496</b>	<b>92.020.000.000</b>	<b>102.058.000.000</b>	<b>12.182.799.783.496</b>
a detrarre:						
- Onere pensioni invalidità ante L.222/1984.....	690.000.000.000	690.000.000.000	690.000.000.000	-	-	690.000.000.000
- Art. 1, legge n. 222/1984.....	88.500.000.000	75.000.000.000	74.169.035.348	-	-	74.169.035.348
- Artt.1, legge n. 140/1985 e legge n. 544/1988.....	51.645.000.000	53.000.000.000	54.809.030.095	-	-	54.809.030.095
- Assegno ai rimpatriati dalla Libia.....	1.083.000.000	1.085.000.000	1.088.910.455	-	-	1.088.910.455
- Quota parte mensilità di pensione erogata - art.37, 3° comma, lett.c), legge n. 88/1989.....	677.000.000.000	677.000.000.000	677.000.000.000	-	-	677.000.000.000
- Maggiorazioni agli ex combattenti artt.6, leggi n.140/1985 e n. 544/1988.....	39.373.000.000	52.000.000.000	52.324.691.186	-	-	52.324.691.186
- Quote pensioni afferenti a periodi lavorativi prestati presso le FF.AA. alleate.....	5.000.000	6.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000
- Oneri connessi ai pensionamenti anticipati.....	2.309.000.000	3.490.000.000	6.025.956.380	-	-	6.025.956.380
- Onere maggiore perequazione rate pensione - art.11, c.5, legge 537/93.	40.797.000.000	38.950.000.000	38.955.000.000	-	-	38.955.000.000
- Quota di integrazione al minimo conseguente alla modifica limite di reddito art.11, c.38, legge n.537/1993.....	18.731.000.000	18.220.000.000	18.223.000.000	-	-	18.223.000.000
- Convenzione internazionale Italo-Venezuelana.....	462.000.000	467.000.000	467.000.000	-	-	467.000.000
- Convenzione Australiana.....	236.000.000	236.000.000	236.000.000	-	-	236.000.000
<b>Totale delle detrazioni.....</b>	<b>1.610.141.000.000</b>	<b>1.609.454.000.000</b>	<b>1.613.303.623.464</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.613.303.623.464</b>
<b>RATE PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE.....</b>	<b>10.814.058.000.000</b>	<b>10.564.590.000.000</b>	<b>10.559.458.160.032</b>	<b>92.020.000.000</b>	<b>102.058.000.000</b>	<b>10.569.496.160.032</b>
ASSEGNI DI CUI ALL'ART.5, LEGGE N. 222/1984.....	1.400.000.000	1.400.000.000	1.903.944.138	-	-	1.903.944.138
INDENNITA' DI MATERNITA'- LEGGE N. 546/1987.....	37.688.000.000	42.900.000.000	46.013.832.336	10.600.000.000	9.250.000.000	44.663.832.336
INDENNITA' AI SUPERSTITI.....	-	-	129.600	-	-	129.600
<b>TOTALE A).....</b>	<b>10.853.146.000.000</b>	<b>10.608.890.000.000</b>	<b>10.607.376.066.106</b>	<b>102.620.000.000</b>	<b>111.308.000.000</b>	<b>10.616.064.066.106</b>
<b>B):ONERE PREVENZIONE E CURA DELLA INVALIDITA'.....</b>	<b>1.013.000.000</b>	<b>1.521.000.000</b>	<b>1.546.310.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.546.310.000</b>
<b>TOTALE B).....</b>	<b>1.013.000.000</b>	<b>1.521.000.000</b>	<b>1.546.310.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.546.310.000</b>
<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B).....</b>	<b>10.854.159.000.000</b>	<b>10.610.411.000.000</b>	<b>10.608.922.376.106</b>	<b>102.620.000.000</b>	<b>111.308.000.000</b>	<b>10.617.610.376.106</b>

## TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª Nota di variazione	Aggiornato	
<b>A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:</b>			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 ( già contribuzione destinata all'ONPI ).....	27.053.000.000	28.402.000.000	24.835.377.000
<b>TOTALE A).....</b>	<b>27.053.000.000</b>	<b>28.402.000.000</b>	<b>24.835.377.000</b>
<b>B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:</b>			
Contributi a favore di Enti vari:			
-Enti di patronato e assistenza sociale.....	20.463.000.000	21.474.000.000	18.669.551.000
-Istituto italiano di medicina sociale.....	142.500.000	147.400.000	134.073.000
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
-Trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	5.000.000.000	6.300.000.000	10.670.347.662
<b>TOTALE B).....</b>	<b>25.605.500.000</b>	<b>27.921.400.000</b>	<b>29.473.971.662</b>
<b>TOTALE (A+B).....</b>	<b>52.658.500.000</b>	<b>56.323.400.000</b>	<b>54.309.348.662</b>



## VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª Nota di variazione	Aggiornato	
Insussistenza di residui per contributi .....	-	-	315.808.458.558
Insussistenza di residui per ammende, multe e sanzioni civili a seguito di cancellazioni.....	-	-	9.507.580.509
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	-	-	8.505.760.835
<b>TOTALE.....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>333.821.799.902</b>

## APPENDICE

### EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, nell'anno 2000, ha continuato ad essere interessata dagli effetti della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi del 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle disposizioni legislative emanate in precedenza ed ampiamente commentate nelle relazioni ai bilanci precedenti.

Come di consueto, di seguito vengono riportate le norme più significative che continuano ad interessare la Gestione, nonché quelle di nuova emanazione che hanno inciso sul presente rendiconto.

La **legge n. 233/1990**, per quanto riguarda il contributo volontario, ha previsto che lo stesso sia determinato, applicando le aliquote percentuali in vigore per il versamento dei contributi obbligatori da parte dei lavoratori attivi, al reddito medio imponibile ricavato dalla media dei redditi rispetto ai quali è stata versata la contribuzione obbligatoria negli ultimi tre anni precedenti la data della domanda.

La disciplina della prosecuzione volontaria dispone, inoltre, l'abrogazione dal 1° luglio 1990 del principio di cui all'art. 3, comma 8, secondo periodo, della legge n. 638/1983, in base al quale il contributo volontario minimo per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti non poteva essere inferiore a quello minimo fissato per i lavoratori dipendenti.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha previsto che l'autorizzazione ai versamenti volontari possa essere concessa solo a coloro che possono far valere tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio, eliminando il requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione nell'intera vita assicurativa.

La **legge 23 dicembre 1994, n. 724** all'art. 14 ha differito, con effetto dal 1995, al primo gennaio di ogni anno, il termine di decorrenza degli aumenti a titolo di perequazione automatica sulle pensioni, aumento che, a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica sulla base del solo adeguamento al costo della vita, con cadenza annuale.

Continuerà a produrre effetti sulla Gestione l'applicazione della legge **8 agosto 1995, n. 335** e in particolare:

- l'art. 3, commi 9 e 10, il quale ha modificato i termini di prescrizione per i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle altre Gestioni pensionistiche obbligatorie: tali termini sono stabiliti in 10 anni dal 17 agosto 1995; in cinque anni dal 1° gennaio 1996. Sono, inoltre, stabiliti in 5 anni, dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i termini di prescrizione di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I termini di prescrizione suddetti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data del 17 agosto 1995, ad eccezione dei casi di atti interattivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto delle norme preesistenti.

- l'art. 3, comma 11, che ha previsto che, con decreto interministeriale, su proposta del competente Comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge n. 233/1990 sono variate, per le Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente Comitato con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette Gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si provvede con decreto interministeriale, in relazione al tasso medio di rendimento annuale dei titoli di Stato.

- il nuovo sistema di calcolo "contributivo" per gli assicurati dal 1° gennaio 1996, fondato essenzialmente sul montante individuale dei contributi e un sistema di calcolo in pro-rata in favore di quei lavoratori che possano far valere al 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

Per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo, salvo la facoltà di opzione, da

esercitare a condizione che si abbiano almeno cinque anni versati con il sistema contributivo.

- l'art. 1, comma 41, che ha stabilito che - limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge in parola - in caso di presenza di un solo figlio, minore, studente, o inabile, l'aliquota percentuale della pensione è elevata dal 60 al 70%. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, entro determinati limiti. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge di riforma, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

- l'art. 1, comma 42, che dispone che all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano determinate riduzioni. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge di riforma sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

- l'art. 1, comma 43, che stabilisce che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

- l'art. 2, comma 14, che ha stabilito che, con effetto dall'anno 1995, l'integrazione al minimo, a norma dell'art. 6, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni, delle pensioni degli artigiani non spetta ai soggetti che posseggano:

a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello indicato alla lettera a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata e l'importo della pensione da integrare al minimo.

Ulteriori effetti sulla Gestione sono prodotti dall'applicazione della **legge 23 dicembre 1996, n. 662** che ha previsto all'art. 1, comma 190, la non cumulabilità nella misura del 50 per cento della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Si applica invece la previgente normativa per i lavoratori titolari di pensione al 30 settembre 1996 o che hanno maturato a tale data il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni. Cioè è prevista la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonché di quelle liquidate con decorrenza successiva al 1994, in favore di lavoratori in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per le pensioni successive al 1994, non è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo la metà della quota eccedente il trattamento minimo (articolo 11, comma 9 e 10, della legge n. 537/1993).